

Difesa Giudiziale e Intelligenza Artificiale Generativa: profili di responsabilità professionale e deontologica

Edoardo Basso¹, Andrea Carli²

Università degli Studi di Padova

Abstract: The integration of Generative Artificial Intelligence (GenAI) into the legal and judicial worlds presents significant risks. While GenAI offers unprecedented efficiency in research and document drafting, its fundamental flaw (the propensity for “hallucination”) poses a critical danger. Hallucinations are instances where the AI fabricates information, generating seemingly authoritative content, such as entirely fictional case law, statutes, or legal precedents, that simply do not exist. Relying on such invented material can lead to severe consequences, including miscarriages of justice, erroneous legal advice, and professional sanctions for legal practitioners. The lack of reliable source attribution and the models’ opaque decision-making processes further complicate verification, making it imperative that the legal community exercises extreme caution and establishes robust oversight to mitigate the perilous influence of these unpredictable errors. The critical analysis must be accompanied by a comparative study distinguishing the implications of GenAI in common law and civil law systems. The diverse research methodologies and the authority of sources in these legal orders necessitate the adoption of specifically tailored risk mitigation strategies to prevent algorithmic error from undermining the stability and fairness of each system.

Keywords: *Hallucinations, Generative Artificial Intelligence, Liability for frivolous litigation, Professional Ethic Responsibility.*

¹ Edoardo Basso – studente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 2.0 dell’Università degli Studi di Padova – edoardo.basso.3@studenti.unipd.it. Autore dei paragrafi 1 e 2.

² Andrea Carli – studente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 2.0 dell’Università degli Studi di Padova – andrea.carli.7@studenti.unipd.it. Autore dei paragrafi 3, 4, 4.1 e 5.

1. Il fenomeno delle allucinazioni dell'intelligenza artificiale generativa

Il tema dell'Intelligenza Artificiale generativa³ (in seguito anche IA, IA generativa o GenAI) è uno dei più dibattuti a livello globale, non solo con riferimento all'ambito giuridico ma più in generale in relazione a tutte le sue sfaccettature che inevitabilmente sortiscono un grande impatto sulla vita quotidiana, coprendo oramai l'intero arco delle attività umane tipiche del nostro tempo (Moro 2021).

L'IA ha riscontrato particolare fortuna nel mondo giuridico e del legal tech, specialmente quello anglosassone, ove l'utilizzo in sede di risoluzione delle controversie di sistemi di intelligenza artificiale generativa è ormai ampiamente diffuso (Jackowski 2024).

Le reti generative hanno trovato grande applicazione non solo in ruoli di ausilio all'attività del professionista, che potrebbe sembrare il loro habitat naturale in virtù delle eccezionali capacità di ricerca ed elaborazione dei dati che caratterizzano le più aggiornate versioni dei sistemi di IA, ma anche (con innumerevoli e inevitabili problematiche) in sede "creativa" (Challapally, et al. 2025). La differenza fra i più classici sistemi informatici utilizzati in ambito giuridico (le c.d. banche dati) e i sistemi di IA generativa è un po' come quella fra il critico e l'artista: il primo analizza, il secondo crea.

Questo epocale salto di qualità, che potremmo definire come l'ultimo e più avanzato passo dell'evoluzione delle macchine calcolatrici in sistemi intelligenti, è stato teorizzato fin dal secondo dopoguerra (con il noto termine "A.I.", la cui paternità è attribuita al celeberrimo informatico e matematico statunitense John McCarthy⁴, coniato già nel 1955) e non è certamente estraneo alle criticità tipiche e facilmente immaginabili dei calcolatori (Moro 2025). La base di quest'analisi è la rivoluzione tecnologica, economica e sociale prodotta dall'informatica (Floridi 2017), dall'elaborazione automatica delle informazioni e dai suoi effetti dirompenti sul sistema giuridico, di cui le recenti evoluzioni tecniche non sono che il naturale sviluppo (Sartor 2022).

Il vero elemento di novità, tuttavia, consiste proprio in una delle conseguenze (nonché una delle più importanti caratteristiche) della capacità "generativa" di questi sistemi: la creatività. L'IA generativa non si limita ad analizzare, catalogare, elaborare: inventa, crea, costruisce, e questo è solo all'apparenza conforme alla metodologia giuridica. Il diritto è una disciplina

³ Il significato del termine Intelligenza Artificiale Generativa è estremamente dibattuto. Ogni provider utilizza motori generativi sviluppati diversamente e la costruzione algoritmica dei sistemi può differire sostanzialmente rispetto a prodotti simili.

⁴ John McCarthy viene considerato uno dei padri del concetto di AI, fu co-autore del rivoluzionario "Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence" del 1955/56.

pragmatica, orientata alla risoluzione di un problema concreto: è tramite la topica che i giuristi riescono a reperire i luoghi comuni, attraverso i quali argomentare nella causa. I topoi o loci acquistano il loro valore sulla base della persuasività e della verosimiglianza (Viehweg 1953). L'intelligenza artificiale dimostra di avere i mezzi necessari a mettere in pratica questa abilità, fino a pochi anni fa confinata all'agire umano, ma si scontra con il suo stesso fondamento probabilistico.

La GenAI soffre di allucinazioni⁵ (Adam Tauman Kalai 2025), numerose, costanti, difficilmente rilevabili sia dall'operatore umano che dal sistema stesso, che molto spesso non si rende conto dei propri deliri creativi o di abbagli anche clamorosi. Una patologia preoccupante e di grande rilevanza, soprattutto se applicata ad ambiti ove la precisione e la correttezza nella ricerca delle fonti è a dir poco fondamentale. L'uso dell'IA generativa non incide solo sull'efficienza operativa, ma modifica le condizioni epistemologiche del ragionamento giuridico, che è tipico: rendendo precaria l'affidabilità, la verificabilità e il controllo delle fonti.

Il termine "allucinazione" nel contesto dell'IA è concettualmente di facile identificazione, ma tecnicamente tutt'altro che semplice. Le allucinazioni, ovvero la tendenza dei modelli a generare informazioni plausibili ma fattualmente errate o inventate, rappresentano una criticità significativa che incide direttamente sulla sicurezza, la fiducia e l'affidabilità di questi sistemi (Venkit, et al. 2025). Questa generazione di contenuti falsi, sebbene stilisticamente convincente e verosimile nel tono, evidenzia la necessità imprescindibile di mantenere un controllo umano costante e una rigorosa supervisione critica (Radford, et al. 2019).

L'intervento umano è fondamentale non solo per verificare la correttezza oggettiva delle informazioni prodotte, ma anche per implementare un sistema di validazione delle fonti, distinguendo attivamente la fluidità e la coerenza del linguaggio generato (la verosimiglianza stilistica) dalla sua effettiva accuratezza e aderenza alla realtà dei fatti. Questo è indubbiamente il passaggio più delicato: è possibile fidarsi delle fonti fornite dall'IA? Come si può essere certi che, oltre alla risposta, la stessa fonte che spesso il sistema presenta come assioma non sia in realtà frutto della fantasia del motore generativo?

L'insorgenza delle allucinazioni algoritmiche nel settore legale non è solo un errore tecnico, ma una vera e propria minaccia per la base del sistema giuridico. Quando un LLM inventa fonti del diritto – come sentenze, leggi o commenti dottrinali che non esistono – mette in crisi il principio fonda-

⁵ Come indicato nell'articolo commissionato da OpenAI, i vari sistemi hanno diversi tipi di allucinazioni, che sono collegati alla struttura degli algoritmi che li governano.

tale di certezza del diritto e l'efficacia stessa del principio di legalità. Il diritto si basa sulla possibilità di controllare e verificare le fonti: se un modello di IA genera un testo legale che sembra vero ma non lo è, compromette (irreparabilmente) il metodo che viene utilizzato per interpretare e applicare le norme.

In questo contesto, il fenomeno delle allucinazioni dell'IA tocca il nervo scoperto dell'affidabilità delle fonti e, conseguentemente, l'integrità del ragionamento giuridico stesso. L'analisi giudiziaria e la prassi della scrittura giuridica contemporanea si discostano in modo paradigmatico dal mero riduzionismo del sillogismo formale, per incardinarsi sistematicamente su un metodo retorico e topico (Cavalla 2003). Tale approccio metodologico postula che il discorso giuridico consista in una complessa attività di argomentazione pratica, volta a bilanciare interessi confliggenti attraverso il ricorso ai principi consolidati. In questa cornice metodologica, assume un rilievo fondativo il principio del contraddittorio, inteso come motore epistemico e dialettico ineludibile per la soluzione della lite agonistica (Moro 2012). La razionalità del provvedimento non discende da un monologo autoritativo, ma si forgia nell'urto strutturale tra prospettive contrapposte, rendendo il confronto paritario la condizione stessa di pensabilità del diritto (Sarra e Reggio 2020). Le tecnologie di GenAI, basate su metodo induttivo, sembrano prestarsi perfettamente a realizzare tale metodologia; rimane però il serio problema delle allucinazioni.

La legittimazione della decisione giudiziale non risiede nella sua necessità apodittica, bensì nella sua intrinseca ragionevolezza e nella capacità di suscitare l'adesione di un uditorio che è, in primis, l'attore stesso del contraddittorio (Perelman e Olbrechts-Tyteca 1966). L'architettura della motivazione e del legal drafting si configura dunque come un caso speciale del discorso pratico generale: un'arena dialettica in cui il giurista è chiamato a strutturare un'argomentazione persuasiva che risponda alle sfide dell'agone processuale, affinché la sussunzione del fatto nella norma risulti non solo formalmente corretta, ma materialmente e assiologicamente giustificabile all'interno della comunità giuridica (Alexy 1978).

Se il professionista o il Giudice non possono fare affidamento sul fatto che la fonte prodotta sia reale e verificabile, l'intero processo decisionale e argomentativo viene compromesso. Il diritto, basandosi su un sistema di fonti gerarchicamente organizzate e storicamente consolidate, richiede una verità oggettiva che il modello generativo, per sua natura teso alla verosimiglianza stilistica piuttosto che alla verità fattuale, non è in grado di garantire autonomamente.

Questo impone una riflessione critica sulla natura stessa degli strumenti che supportano l'attività legale. E, in particolare, sulla profonda novità pro-

posta dai sistemi generativi rispetto ai più tradizionali sistemi di archiviazione giurisprudenziale, da decenni utilizzati con successo in ambito di raccolta e conservazione del precedente: aumenta a dismisura la velocità di accesso alle informazioni e accresce, conseguentemente, in maniera esponenziale il rischio di errore in cui il professionista può incorrere.

In sintesi, la lotta alle allucinazioni richiede un approccio ibrido (Moro 2025), in cui l'automazione dell'IA è bilanciata dalla responsabilità e dal giudizio critico dell'utente. Una mancata verifica delle informazioni e delle risposte fornite dai sistemi generativi pone il serio rischio, di andare a basare le proprie scelte processuali su precedenti giurisprudenziali inesatti, travisati, mal interpretati o addirittura totalmente inesistenti e inventati di sana pianta dal sistema di GenAI.

In questo senso, la giurisprudenza si è arricchita nell'ultimo biennio di numerosi casi. È interessante osservare come l'esperienza anglosassone sia al contempo simile e profondamente differente da quella continentale e come vari ordinamenti abbiano ritenuto di rispondere diversamente al fenomeno dell'utilizzo improprio dei sistemi di IA generativa.

Il tema delle allucinazioni nel settore giuridico, lungi dall'essere una mera anomalia tecnica, solleva interrogativi fondamentali sulla tenuta dei principi cardine del sistema, in primis la certezza del diritto e la verificabilità delle fonti. L'analisi che si è condotta ha evidenziato come l'introduzione di sistemi capaci di creare riferimenti legali inesistenti comprometta l'affidabilità del ragionamento giuridico, mettendo in discussione il tradizionale metodo di interpretazione e applicazione delle norme.

Il percorso metodologico seguito ha incluso un'analisi che non si è limitata alla sola normativa e alla deontologia professionale, ma la stessa si è estesa ad una vasta rassegna casistica.

Attraverso un approccio comparativo, è stato fondamentale il confronto tra le prime esperienze giurisprudenziali sviluppatasi nei sistemi di common law (ove l'utilizzo di GenAI ha già generato numerose controversie e sanzioni) e le risposte fornite, o in via di definizione, nell'ordinamento continentale e in quello italiano.

L'apporto specifico che si è inteso offrire alla discussione scientifica risiede nell'individuazione dei protocolli di utilizzo responsabile e delle nuove frontiere della responsabilità professionale, che devono guidare il giurista nell'era dell'Intelligenza Artificiale. L'opportunità offerta dai sistemi generativi, in termini di velocità e potenza di calcolo, non può prescindere da un rinnovato onere di diligenza e vigilanza umana.

La chiave di volta per sfruttare i benefici dell'IA, senza minare l'integrità del sistema giudiziario, risiede nell'affermazione che l'automazione algoritmica deve essere bilanciata dal giudizio critico, dalla verifica rigorosa delle

fonti e dalla piena responsabilità dell'operatore legale per ogni atto prodotto o supportato dalla macchina. Paradossalmente, il lavoro del giurista sembra aumentare anziché diminuire.

2. Un'analisi comparata: l'abuso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di common law

Come è stato anticipato nel paragrafo introduttivo, quello delle allucinazioni da intelligenza artificiale generativa è un fenomeno che ha già avuto modo di farsi conoscere in ambito giurisdizionale.

Fondamentale, da questo punto di vista, è l'analisi dell'esperienza dei sistemi di common law ed in particolare di quello statunitense, che in virtù di un ecosistema socioeconomico molto favorevole alla proliferazione dell'utilizzo non solo professionale, ma anche domestico, di motori di AI, si è arricchito di numerosi precedenti e casi giudiziari, principalmente a causa dell'utilizzo improprio che ne hanno fatto alcuni professionisti.

Le citazioni di precedenti inesistenti, inventati dalla IA proprio a causa del fenomeno delle allucinazioni, sono state al centro di numerose vicende giudiziarie negli Stati Uniti, dove i giudici si sono trovati dinanzi ad un utilizzo dilagante e spesso sconsiderato di GenAI da parte soprattutto di privati cittadini⁶ ma talvolta anche di professionisti, i quali dovrebbero conoscere il profilo estremamente rischioso (soprattutto in relazione alla ricerca di precedenti giudiziari) di un affidamento totale ed incondizionato ai sistemi generativi.

Il nodo dell'invenzione dei precedenti è poi comprensibilmente delicato soprattutto in un mondo basato sul principio dello stare decisis come quello anglosassone (common law), ove l'accuratezza e la ricerca della sentenza è parte integrante del lavoro dell'avvocato. Comprensibile, dunque, che il moltiplicarsi dei richiami a decisioni inesistenti, inventate o modificate arbitrariamente sia così pericoloso per questo tipo di ordinamento giuridico. Il proliferare di sentenze inesistenti riduce automaticamente la fiducia nel sistema e rallenta enormemente la macchina della giustizia: il giudice dovrà verificare con maggiore accuratezza gli atti presentati facendo venir meno la rapidità nelle decisioni, una delle più importanti caratteristiche del sistema processuale anglosassone.

⁶ In diversi Stati americani non è necessario affidarsi alla difesa tecnica per il compimento di determinati atti giudiziari, questo è previsto dalla normativa dei singoli Stati appartenenti alla Federazione.

Nel noto caso *Mata vs Avianca* del 2023⁷, il Giudice distrettuale degli Stati Uniti P. Kevin Castel di Manhattan ha ordinato agli avvocati Steven Schwartz, Peter LoDuca e al loro studio legale Levidow, Levidow & Oberman di pagare una sanzione pari a circa \$ 5.000. Il giudice ha ritenuto che gli avvocati avessero agito in malafede e compiuto “atti di consapevole elusione e dichiarazioni false e fuorvianti alla corte”. I legali, infatti, si resero protagonisti di un importante caso di citazione di precedenti inesistenti in seguito alla richiesta di ricercare sentenze al famoso sistema ChatGPT, che aveva presentato ai professionisti una lunga e completa serie di estratti e citazioni di sentenze di numerosi tribunali statunitensi, molte delle quali rivelatesi poi inesistenti o travisate, oppure addirittura manipolate dal motore generativo per accontentare la richiesta posta dagli avvocati.

La concezione stessa di questi algoritmi complessi li rende non tanto paragonabili ad un analista o ad un professionista della ricerca, quanto più ad un abile venditore. L'IA vuole soddisfare la richiesta dell'utente e utilizza tutti i mezzi a sua disposizione per farlo. L'obiettivo è, appunto, fornire una risposta quanto più aderente possibile alla domanda che viene posta. La precisione, la perizia, la veridicità sono considerazioni secondarie rispetto alla soddisfazione del cliente, che prevale ad ogni costo. L'intelligenza artificiale risponde in maniera verosimile senza comprendere il significato di quanto riporta.

Il tribunale e la controparte, in seguito all'impossibilità di individuare nelle banche dati alcune delle sentenze citate nella memoria, avevano quindi verificato che molte delle stesse (tutte attribuite effettivamente a Giudici reali) erano state fabbricate dall'intelligenza artificiale ed erano state inserite nell'atto dai due legali, senza verificarne l'effettiva correttezza. Il giudice ha quindi proceduto ad accogliere le richieste della controparte, a comminare una sanzione pecuniaria ai due professionisti e ad ordinare a questi di inviare una copia delle sentenze a tutti i giudici erroneamente citati.

Una situazione simile si è verificata anche in numerose altre occasioni, con i primi e più noti casi molto simili a quello appena descritto. Fra le varie sentenze, particolarmente conosciuta quella del Giudice Kelly H. Rankin del distretto del Wyoming⁸ che ha sanzionato in modo analogo alcuni professionisti che, sfruttando un simile sistema di IA, avevano presentato delle memorie completamente prodotte dall'intelligenza artificiale che anche in questo caso aveva confezionato diverse citazioni e richiami a sentenze inesistenti.

⁷ Riferimento al noto caso statunitense *Mata v. Avianca, Inc.*, No. 1:2022cv01461 - Document 54 (S.D.N.Y. 2023).

⁸ Importante decisione relativa al caso *Wadsworth v. Walmart Inc* (2:23-cv-00118) District Court, D. Wyoming.

Altri giudici statunitensi, invece, hanno tentato di prevenire un utilizzo improprio e approssimativo degli ausili informatici, richiedendo agli avvocati un controllo della documentazione presentata e la sottoscrizione di una autocertificazione da allegare al materiale. È il caso del Giudice Brantley Starr⁹, che ha così motivato la decisione di non accettare materiale prodotto dalla IA:

“Platform in their current states are prone to hallucinations and bias. On hallucinations, they make stuff up – even quotes and citations. Another issue is reliability or bias. While attorneys swear an oath to set aside their personal prejudices, biases, and beliefs to faithfully uphold the law and represent their clients, generative artificial intelligence is the product of programming devised by humans who did not have to swear such an oath. As such, these systems hold no allegiance to any client, the rule of law, or the laws and Constitution of the United States (or, as addressed above, the truth). Unbound by any sense of duty, honor, or justice, such programs act according to computer code rather than conviction, based on programming rather than principle.”

In questo caso, oltre alla mera correttezza dei testi presentati, il Giudice distrettuale richiama anche principi di tipo deontologico e di etica professionale: l'intelligenza artificiale risponde alle leggi della matematica, non a quelle umane, e sta a quindi in capo al professionista l'onere di verificare i risultati. I complessi sistemi generativi sono governati da algoritmi complicati ed evoluti, capaci di integrare il cosiddetto “machine learning” e notevoli capacità dialettico-grammaticali. Rimangono, tuttavia, basate sulle stesse logiche binarie dei calcolatori primitivi. Sequenze di bit, di codice alfanumerico tradotto in zero ed uno. La loro è una risposta matematica ad una domanda matematica, non un ragionamento etico, morale, legale.

Il panorama statunitense è dunque estremamente ampio e variegato, le pronunce si contano oramai in centinaia se non migliaia (Scarcella 2026). Segnatamente, molte corti hanno incominciato ad uniformarsi alle sentenze precedentemente citate (considerate fra le prime e più importanti in materia) e il numero di casi riguardanti l'utilizzo imprudente, sconsiderato o fraudolento dell'algoritmo generativo non può che aumentare vertiginosamente con il diffondersi di tali strumenti tecnici anche fra il grande pubblico. Nel solo mese di febbraio 2026 le decisioni negli Stati Uniti sono state diverse decine e sono di particolare rilievo per questa analisi quelle relative al caso del legale Heppner¹⁰ ed altre vicende simili avvenute in Alabama¹¹ e Texas¹².

⁹ Brantley Starr, giudice distrettuale del Texas TXND.

¹⁰ Heppner v. Claude, Judge Rakoff, NYSD 2/2026.

¹¹ Jhonson v. Dunn, Us District Judge Anna Manasco, AI Citation “Butler snow case.”

¹² Fletcher v. Experian, 25-20086, Judge Jennifer Walker Elrod, US Court of fifth circle,

Il panorama anglosassone si allarga, comunque, anche ad altri ordinamenti oltre a quello americano.

Particolarmente interessante risulta una decisione del Victorian Legal Services Board¹³ che il 19 agosto 2025¹⁴ ha modificato il certificato di abilitazione alla pratica di un giovane professionista australiano, il quale è stato pesantemente sanzionato per aver presentato ad una Corte alcuni documenti generati tramite l'uso di intelligenza artificiale che fornivano una serie di citazioni e richiami inesatti o inesistenti. Il materiale era frutto, evidentemente, di un caso di allucinazioni del sistema di GenAI. Il Board, nel cosiddetto caso "Mr. Dayal", aveva quindi intrapreso una azione disciplinare esemplare per evitare che lo spopolare di sistemi generativi economici e facilmente accessibili risultasse in un abbassamento generalizzato della qualità del lavoro dei professionisti e per assicurarsi che, qualora un legale decidesse di avvalersi dell'ausilio di un sistema informatico complesso, lo facesse con responsabilità e non con un atteggiamento puramente passivo e di ricezione fideistica delle informazioni prodotte dall'IA. Le conseguenze, per il giovane legale, sono state particolarmente dure.

The variation of Mr. Dayal's practising certificate resulted in him:

- no longer being entitled to practise as a principal lawyer;
- no longer being authorised to handle trust money;
- no longer operating his own law practice;
- only practising as an employee solicitor;
- undertaking supervised legal practice for a period of two years;
- both the practitioner and his supervisor reporting to the Victorian Legal Services Board on a quarterly basis during the period of supervised legal practice.

Il Board, non soddisfatto della mera azione disciplinare, aveva dunque invitato tutti i professionisti a prendere visione di un breve documento di indirizzo sull'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale generativa¹⁵.

Data la portata epocale del fenomeno e le possibili conseguenze negative che la proliferazione incontrollata dei sistemi di GenAI, un'attenta analisi di come altri ordinamenti stanno affrontando il fenomeno pare non solo oppor-

2/2026.

¹³ Il Victorian Legal Services Board è l'organismo di supervisione dei professionisti legali dello Stato di Victoria, Australia.

¹⁴ Sanzione disciplinare del board australiano, nota come caso Dayal, Dayal [2024] FedCFamC2F 1166.

¹⁵ The Law Society of New South Wales • Legal Practice Board of Western Australia • Victorian legal services board + Commissioner. 6 Dicembre 2024. https://lsbc.vic.gov.au/sites/default/files/2024-12/Statement%20on%20the%20use%20of%20AI%20in%20Australian%20legal%20practice_2.pdf.

tuna, ma doverosa. Il fenomeno delle allucinazioni dell'IA generativa rappresenta una sfida cruciale per il mondo giuridico, evidenziando la necessità di un approccio ibrido che bilanci l'automazione dei sistemi con il giudizio critico e la responsabilità professionale dell'operatore umano.

Come dimostrato dall'esperienza anglosassone, con particolare riguardo ai casi di citazioni giurisprudenziali inesistenti, l'affidamento incondizionato alla GenAI non può costituire il *modus operandi* del professionista. La creatività dei modelli, pur rivoluzionaria, non può sostituire la verifica delle fonti e l'adesione ai principi di veridicità che sono il fondamento dell'attività legale.

Appare dunque imprescindibile adoperarsi per sviluppare protocolli di utilizzo responsabile e promuovere una cultura della supervisione umana per garantire che l'innovazione tecnologica sia un ausilio prezioso per l'integrità del sistema giudiziario.

3. Una sanzione poco efficace: la responsabilità aggravata per lite temeraria

Le allucinazioni dell'intelligenza artificiale generativa non sono un fenomeno puramente ipotetico e di poco conto, ma ben si prestano a creare gravi problematiche nella gestione dei contenziosi. Vi sono alcune recenti pronunce di numerosi Tribunali della nostra Penisola che hanno rilevato dei comportamenti poco accorti di professionisti forensi, i quali hanno utilizzato alcune forme di intelligenza artificiale generativa senza poi verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti. Tale condotta li ha portati a redigere alcuni atti processuali citando precedenti giurisprudenziali inesistenti, arrecando un serio *vulnus* alla difesa dei loro assistiti e, in particolare, al sistema della giustizia considerato nel suo complesso.

I giudici di merito hanno individuato tali condotte con una certa facilità poiché la ricerca in banca dati del precedente riportato si conclude in un nulla di fatto: il numero e l'anno della pronuncia possono essere inesistenti oppure, se esistenti, spesso affrontano tematiche non afferenti con quanto riportato nella massima. Un chiaro *vulnus* al principio di ragionevole durata del processo.

Molti interpreti hanno tentato di sussumere tale *modus operandi* decisamente opaco nella fattispecie riportata all'art. 96 del Codice di procedura civile con rubrica "Responsabilità aggravata", la quale illustra l'istituto della responsabilità per lite temeraria. La forza dirompente delle nuove tecnologie digitali produce una continua evoluzione degli strumenti a disposizione dei giuristi e non sono ancora noti tutti i rischi derivanti dal loro abuso; i pre-

cedenti giudiziari non sono molti e sono giocoforza davvero recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza si presentano ondivaghe sul tema.

Con un decreto datato 11 novembre 2025, il Tribunale di Prato ha indicato infondata la pretesa di condanna per responsabilità da lite temeraria relativamente ad atti giudiziari che la parte istante sosteneva fossero redatti tramite intelligenza artificiale. Il giudice di prime cure ha argomentato nel merito esplicitando come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non sia una condotta censurabile di per sé e come non assuma rilevanza la scarsa qualità degli atti difensivi presentati, indipendentemente dal fatto che questi siano realizzati o meno con l'apporto tecnologico. Tale provvedimento giurisdizionale si colloca in perfetta simmetria con la sentenza 13094/2025 del Tribunale di Roma¹⁶, la quale ha ritenuto parimenti infondata una pretesa risarcitoria fondata sull'art. 96 c.p.c. basata sul solo presupposto che l'atto sia stato redatto tramite AI. Il Tribunale di Firenze¹⁷, tramite ordinanza precedente ai due provvedimenti citati, ha indicato come non applicabile la responsabilità aggravata per mancanza dei suoi presupposti minimi nel caso trattato, ma ha comunque individuato il disvalore nella condotta di omessa verifica dei risultati ottenuti dai sistemi d'intelligenza artificiale, rilevando la problematicità e i rischi legati all'abuso di tali tecnologie.

La responsabilità per lite temeraria si realizza tramite il comportamento della parte soccombente che agisce o resiste in giudizio con dolo o colpa grave, il legislatore ha utilizzato una formula ampia e poco circostanziata demandando alla giurisprudenza il compito di tracciare i confini di tale istituto. La Corte di Cassazione ha individuato in maniera netta i presupposti della lite temeraria tramite due sentenze risalenti al 2013, la 7620 del 26 marzo e la 9080 del 15 aprile. Si ritiene che questa responsabilità abbia natura extracontrattuale e pertanto richieda sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, ovvero, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. La Corte ritiene inoltre che tale istituto imponga una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale. La ratio del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. deve individuarsi nel disincentivare l'abuso del processo o comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia ed in generale al rispetto della legalità sostanziale. La scelta normativa di demandare a controparte il compito di eccepire tale responsabilità mal si presta alla tutela degli interessi

¹⁶ Tribunale di Roma, Sezione XI, 25 settembre 2025, Sentenza n. 13094.

¹⁷ Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, Ordinanza relativa al procedimento n. 11053/2024 R.G.

in gioco, i quali sono di natura eminentemente pubblicistica e superano di slancio l'ambito della singola controversia.

Sulla base dell'interpretazione attribuita all'art. 96 c.p.c. dalla Corte di Cassazione, si collocano numerose pronunce di segno diametralmente opposto a quelle precedentemente analizzate, le quali hanno riconosciuto la responsabilità aggravata per lite temeraria in capo ad alcuni avvocati che hanno perpetrato le condotte descritte.

Il Tribunale di Torino¹⁸ ha deciso di applicare l'istituto della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti di un avvocato che ha redatto i propri atti giudiziari tramite l'utilizzo, non verificato, di strumenti d'intelligenza artificiale, trasformando la propria produzione in "*un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconfidenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio*". Il giudice ha stabilito che il professionista ha agito in mala fede, o quantomeno con colpa grave, riconoscendo quindi i presupposti della lite temeraria. Del medesimo avviso è stato il Tribunale di Latina¹⁹, che ha riconosciuto la mala fede ovvero la grave negligenza, nel comportamento del difensore che ha presentato in giudizio scritti difensivi di scarsa qualità, caratterizzati dalla totale mancanza di rilevanza e pertinenza degli argomenti utilizzati, desumendo quindi la loro realizzazione tramite strumenti d'intelligenza artificiale. Questa sentenza riconosce la violazione dell'art. 96 c.p.c. e condanna il professionista a corrispondere una somma a controparte ed una alla cassa delle ammende: questo lascia comprendere come il vulnus di tale prassi non rilevi nella singola controversia ma arrechi un danno al buon andamento del sistema della giustizia.

Il Tribunale di Siracusa, in una recente pronuncia²⁰, si è spinto oltre e ha qualificato in maniera davvero perentoria la gravità della condotta di omessa verifica dei risultati provenienti dall'intelligenza artificiale generativa. Il giudice rileva che la parte istante abbia svolto le proprie difese con colpa grave, se non addirittura con mala fede, in quanto la pretesa era infondata sulla base dell'univoco orientamento giurisprudenziale in materia, individuando quindi i presupposti della lite temeraria. A questo si aggiunge un notevole profilo di gravità: il difensore ha riportato alcuni passaggi virgolettati di quattro precedenti della Corte di cassazione, ma nessuna delle Sentenze citate contiene i suddetti elementi testuali. Nel tentativo di contrastare le eccezioni sollevate dal convenuto, l'attore ha indicato come reali dei precedenti

¹⁸ Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, 16 settembre 2025, Sentenza n. 2120.

¹⁹ Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, 23 settembre 2025, Sentenza n. 1037. Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, 29 settembre 2025, Sentenza n. 1072.

²⁰ Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, 20 febbraio 2026, Sentenza n. 338.

inesistenti, in palese discrasia con l'orientamento giurisprudenziale granitico sul tema controverso. Il Tribunale ha operato una brillante ricostruzione dei fatti, escludendo in primis il malfunzionamento delle banche dati, le quali indicizzano strumenti autentici e non generano testo²¹; vanno esclusi anche eventuali errori di trascrizione visto che le massime sono costruite ex novo ed infine sembra altamente improbabile l'invenzione volontaria delle stesse data l'incombenza della responsabilità disciplinare. Rimane un'unica spiegazione altamente plausibile: i precedenti sono stati inventati dall'intelligenza artificiale e l'avvocato non ha svolto un'adeguata verifica dei risultati tramite le fonti. Il magistrato individua a chiare lettere i limiti dei Large Language Models, i quali non comprendono ciò generano e funzionano sulla base di criteri probabilistici tramite metodo induttivo: le allucinazioni derivano dalla produzione di contenuti formalmente plausibili, ma sostanzialmente falsi, e le stesse sono insite nella logica di tali strumenti.

La ricostruzione del fenomeno analizzato nel contributo è particolarmente convincente, in particolare perché vengono messe in luce le implicazioni pratiche negative per l'intero sistema della giustizia. L'utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell'attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie, integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali - lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni - aggravano significativamente l'attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l'attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti²².

Il recente caso deciso nel circondario siciliano illustra a gran voce la pericolosità insita nel mancato controllo dei risultati prodotti dall'IA, evidenziando tanto i profili di violazione della minima diligenza esigibile da parte del professionista, quanto il vulnus che questo arreca alla giustizia tutta. Rimane tuttavia insoddisfacente l'applicazione della sola sanzione civilistica

²¹ È vero che le banche dati tradizionali indicizzano provvedimenti già esistenti e non generano testo, ma una prospettazione di tal fatta non tiene conto delle nuove implementazioni di moduli di IA all'interno delle stesse. Attualmente la banca dati indica se la sentenza o la massima sono state riassunte o generate attraverso l'intelligenza artificiale, segnalando quindi all'interprete che tale strumento è di solo ausilio alla lettura critica del testo esaminato. Però appare evidente, anche se la giurisprudenza non ha ancora considerato tale fattispecie, come sia possibile graduare in maniera differente la responsabilità in base al sistema di IA che ha prodotto l'allucinazione: una banca dati che il professionista paga a caro prezzo si presume più attendibile rispetto ad un algoritmo generalista fruibile gratuitamente. Rimane aperta la questione sulla responsabilità del produttore dello strumento, eventualmente in concorso con quella del professionista.

²² Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, 20 febbraio 2026, Sentenza n. 338. Paragrafo 6.2.

della lite temeraria, per quanto di importo superiore rispetto ai casi precedentemente analizzati.

Un'importante evoluzione sul punto deriva dalla giustizia amministrativa. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza 3348 del 21 ottobre 2025, ha avvalorato le tesi precedentemente prospettate, riconoscendo negli atti difensivi delle allucinazioni da intelligenza artificiale non rilevate dall'avvocato difensore, il quale ha ammesso di aver usufruito di supporti tecnologici per la ricerca e di non aver verificato la correttezza dei risultati ottenuti. Il Tribunale ha indicato che le ricerche effettuate sono coerenti con i temi trattati nonostante siano stati inventati dal software, ma ha ribadito che permane per il professionista forense un onere di controllo dei risultati ottenuti:

“La sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell'attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale”.²³

In questo caso, il giudice amministrativo si è discostato in positivo dalle pronunce descritte in precedenza, e ha applicato l'art. 88 c.p.c., individuando una violazione del dovere di lealtà e del dovere di probità che deve essere proprio dell'avvocato per tutta la durata del giudizio, e che deve informare tutta la sua azione anche nell'attività professionale che non si estrinseca nel giudizio in senso stretto, come indicato nel Codice Deontologico Forense. L'applicazione di tale norma comporta la trasmissione degli atti alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza affinché prenda gli opportuni provvedimenti, ossia avviare l'iter disciplinare di fronte al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il giudice amministrativo ha quindi introdotto una nuova prospettiva in merito al disvalore di tali condotte.

Accanto alle pronunce delle Corti vi sono pochissimi riferimenti normativi, i quali non sembrano in grado di porre soluzione alcuna alla problematica emersa. Il legislatore eurounitario²⁴ e quello nazionale hanno tentato di imbrigliare un fenomeno particolarmente sfuggente poiché in rapida evoluzione, proponendo una disciplina che, in breve termine, rischia di essere problematica e obsoleta. L'art. 13 della legge 132 del 2025²⁵ illustra come gli strumenti d'intelligenza artificiale debbano essere meramente strumentali all'attività dei professionisti e che la prevalenza del lavoro intellettuale dovrebbe sempre contraddistinguere queste particolari prestazioni d'opera.

²³ T.A.R. Lombardia, Sezione V - Milano, 21/10/2025, n. 3348.

²⁴ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

²⁵ Legge 23 settembre 2025, n. 132.

Il testo delle fonti primarie non sembra aggiungere nulla a quanto già elaborato dalla giurisprudenza, che immediatamente aveva compreso e illustrato come la paternità dell'atto rimanga sempre al sottoscrittore, indipendentemente dal fatto che abbia deciso di avvalersi o meno (senza riferimenti alle proporzioni delle operazioni svolte) dell'intelligenza artificiale. In un settore in cui la qualità del risultato prevale sempre sulla quantità di lavoro svolto, il testo normativo non sembra offrire alcuna soluzione al problema: le statuizioni hanno carattere meramente programmatico e non prevedono sanzioni, risultando quindi di incerta, e probabilmente inutile applicabilità.

L'errore causato dall'intelligenza artificiale generativa è quindi perfettamente sovrapponibile a quello figlio di una svista del collaboratore di studio e nessuna delle due fattispecie può fungere da scriminante in un eventuale giudizio di responsabilità, indipendentemente dalla sua natura.

Dall'analisi dei provvedimenti giurisdizionali emerge come la giurisprudenza abbia rilevato il grave vulnus che la circolazione di atti che riportano sentenze inventate o esistenti ma con contenuto inventato, arreca alla giustizia considerata nella sua interezza. Non appare quindi soddisfacente l'applicazione della norma processuale sulla lite temeraria poiché sterilizza la condotta del singolo caso, sempre che controparte se ne accorga e lo eccipisca al giudice, ma non sembra comminare una sanzione proporzionata alla gravità del comportamento messo in atto dal professionista.

4. Responsabilità professionale: una soluzione auspicabile?

Il problema che sta alla radice della questione risiede nella qualificazione della responsabilità, la quale non sembra essere civilistica, o quantomeno non si esaurisce in essa, ma meglio si presta ad essere di natura disciplinare, professionale e deontologica. L'individuazione di una responsabilità ibrida permette di sanzionare il disvalore del comportamento tanto nel singolo caso quanto nella dimensione del pericolo che può generare. L'avvocato non crea un danno che si esaurisce nel caso concreto, sicuramente individuabile e liquidabile, ma arreca un grave pregiudizio all'intero sistema giuridico, con conseguenze negative che possono espandersi in maniera esponenziale in funzione del tempo necessario ad individuare l'errore.

La condotta perpetrata deriva da un approccio metodologico errato (Moro 2019), il quale si scontra con i comportamenti che chi decide di esercitare una professione regolamentata, come l'avvocatura, deve necessariamente rispettare²⁶. Un comportamento di tal fatta non può essere sussunto nell'er-

²⁶ Nella sentenza n. 189 del 2001 la Corte costituzionale ha affermato che anche le regole deontologiche presiedono al corretto adempimento della professione forense.

rore materiale di battitura ma va individuato nelle categorie della negligenza, dell'imperizia e dell'imprudenza, che non appaiono certamente scusabili. Sembra quindi che l'agire poco accorto o, più propriamente, con colpa cosciente di chi non verifica i risultati errati generati dall'IA si scontri con le norme del Codice Deontologico Forense²⁷ prima di violare quelle dei codici di rito.

Già nel marzo del 2025, il Tribunale di Firenze ha indicato a chiare lettere il disvalore della condotta in esame ma la sentenza 3348 del 21 Ottobre 2025 emessa dal TAR per la Lombardia sembra effettuare un ulteriore passo nella direzione auspicata: gli atti di causa sono stati trasmessi al Consiglio dell'Ordine a cui il professionista appartiene, affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti, spostando il focus dalla responsabilità professionale a quella specificamente deontologica (Rocchi 2025).

Il Codice Deontologico Forense è entrato in vigore nel 2014, è stato adottato dal Consiglio Nazionale Forense su espressa previsione dell'art. 3 della legge 247/2012, la nuova legge professionale in materia di avvocatura. Il medesimo articolo stabilisce che la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza²⁸. Non solo, al terzo comma indica che l'avvocato deve uniformarsi ai principi contenuti nel Codice Deontologico Forense nell'esercizio della sua professione²⁹.

Tanto la legge professionale quanto il codice deontologico sono stati formulati ed emanati precedentemente alla diffusione di massa dell'intelligenza artificiale generativa: non vi sono previsioni espresse volte a sanzionare tali condotte. Questo non intimidisce l'interprete, che di fronte alla novità, a tratti quasi oscura, utilizza lo strumento che contraddistingue il valore del suo agire: la creatività. Risulta quanto mai agevole sussumere tale colpa nelle fattispecie indicate nel Codice Deontologico.

L'unico ostacolo apparente a tale lettura è la caratterizzazione che l'ordinamento attribuisce alla responsabilità deontologica, assimilandola in talune circostanze alla responsabilità di natura penale. Entrambe le materie sono

²⁷ Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014.

²⁸ Nella sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, sono stati riconosciuti l'impegno e lo scrupolo deontologico con cui avvocati assolvono quotidianamente una funzione insostituibile per il corretto svolgimento della dinamica processuale, nonché i meriti storici che l'avvocatura ha acquisito anche fuori delle aule di giustizia, contribuendo alla crescita culturale e civile del Paese e, soprattutto, alla difesa delle libertà.

²⁹ L'art. 2 del Codice Deontologico Forense riprende quanto sancito dalla legge professionale, indicando come le norme deontologiche debbano essere rispettate in tutte le attività poste in essere dall'avvocato.

informate dal principio di legalità sostanziale, per cui le fattispecie devono essere tassativamente previste per essere sanzionabili. Per la sola responsabilità disciplinare il principio viene però temperato diversamente: la tassatività lascia il posto alla tipizzazione, che permette alle norme di avere dei contorni più labili, in modo da potervi ricomprendere condotte ulteriori a quelle indicate poiché simili nel loro disvalore³⁰.

Sono numerose le norme del Codice Deontologico Forense che si possono presumere violate dalle condotte oggetto di trattazione, a partire sicuramente dall'art. 9, rubricato "*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*": l'avvocato che non verifica i risultati ottenuti tramite l'intelligenza artificiale sta svolgendo la sua professione in contrasto con i principi di indipendenza, lealtà, correttezza e leale concorrenza. Si mette in discussione il rilievo costituzionale della professione, finalizzato ad esercitare tanto il diritto di difesa³¹ in favore del cliente (interesse di natura particolare) quanto il buon andamento della giustizia³² (interesse di natura generale). Si dissolve il controllo sulla legalità che il professionista forense deve operare, con forti rischi per la tenuta del sistema e per la certezza del diritto. Illuminanti a tal proposito sono le parole del giurista Piero Calamandrei: "il buon giudice lo fa il buon avvocato" (Calamandrei 1935). Il breve periodo mette chiaramente in luce come siano gli avvocati a permettere una corretta e ordinata amministrazione della giustizia: le condotte non conformi devono pertanto essere sanzionate.

Sembra violato anche l'art. 12 C.D.F., in relazione al dovere di diligenza che impone al professionista di verificare le fonti delle citazioni normative e giurisprudenziali che riporta nei suoi atti processuali: la responsabilità per l'accuratezza delle informazioni contenute negli stessi è totalmente in capo al sottoscrittore³³, sia che abbia reperito tali nozioni in autonomia, tramite ausili umani (i collaboratori di studio) oppure attraverso strumenti tecnologici. La condotta di utilizzo senza alcuna verifica di quanto prodotto dagli

³⁰ Nella sentenza n. 137 del 1975 la Corte costituzionale ha rilevato che gli avvocati, in vista e per il fatto dell'esercizio della professione, sono tenuti ad osservare nello svolgimento della loro attività norme anche non scritte, sottostando quindi circa la loro condotta e sotto il profilo deontologico, al controllo del consiglio dell'ordine competente. Tali condizioni, limiti e limitazioni risultano posti a tutela dell'interesse di tutti i cittadini ed in particolare di quelli che agli avvocati e procuratori si rivolgono per la difesa e rappresentanza in sede giudiziale o nella materia extragiudiziale.

³¹ Come sancito dall'art. 24 della Costituzione, nella maggior parte dei procedimenti giudiziari è necessaria una difesa tecnica e solo il professionista forense è abilitato a fornirla. Il principio è riportato nella sentenza 125/1979 della Corte costituzionale.

³² Nella Sentenza 46 del 1957, la Corte costituzionale afferma che il compito della difesa assume un'importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da poter essere inquadrato come esercizio di funzione pubblica.

³³ T.A.R. Lombardia sez. V - Milano, 21/10/2025, n. 3348.

strumenti di intelligenza artificiale sembra costituire una chiara violazione dello svolgimento dell'attività tramite coscienza e diligenza.

L'art. 14 C.D.F. esplicita il dovere dell'avvocato di rifiutare gli incarichi che lo stesso ritiene di non essere in grado di svolgere con una competenza adeguata. Non appare eccessivo estendere il concetto di competenza oltre le singole materie in cui si è soliti suddividere il panorama giuridico, e ricomprendere in tale categoria anche la capacità di utilizzare gli strumenti che coadiuvano il professionista nello svolgimento della sua opera intellettuale. Il dovere di competenza analizzato in combinato disposto con il dovere di aggiornamento professionale continuo (art. 15 C.D.F.) permette di comprendere come il professionista non debba essere esperto della sola disciplina d'elezione, ma debba conoscere i limiti e le potenzialità degli strumenti di cui si avvale³⁴, indipendentemente dalla loro natura (Perlman 2024). L'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale è libero, non è stato vietato nemmeno dal recentissimo articolato normativo in materia di IA nazionale³⁵, ma è stato individuato come attività ad alto rischio per l'ambito giudiziario dal legislatore europeo³⁶. Sulla scorta di quanto asserito risulta applicabile anche la violazione dell'obbligo di competenza all'utilizzo spregiudicato e senza controllo dei sistemi d'intelligenza artificiale nella ricerca giurisprudenziale.

Appare infine interessante segnalare la possibile violazione dell'art. 10 C.D.F. relativo al profilo del dovere di fedeltà che sta alla base di un corretto rapporto tra il professionista e la clientela. L'avvocato deve svolgere il mandato ricevuto al fine di tutelare l'interesse dell'assistito sulla scorta del rilievo costituzionale e sociale della difesa. È fuor di dubbio che le condotte analizzate, informate da noncuranza e totale assenza di controllo di quanto riportato negli atti, si pongano in un inevitabile contrasto con la disposizione deontologica analizzata.

Sono numerosi, quindi, i parametri attraverso cui si può individuare una responsabilità professionale in relazione alle condotte esaminate e appare soddisfacente il riconoscimento di una responsabilità che colpisca l'operatore del diritto in relazione al metodo e all'approccio errato, rispetto ad un riconoscimento circoscritto al singolo affare come potrebbe risultare da una condanna per lite temeraria.

³⁴ Il dovere di competenza è stato affermato in senso lato anche da Andrew M. Perlman, *The Legal Ethics of Generative AI*, 2024: non riguarda semplicemente le materie giuridiche ma si compone di un'abilità a tutto tondo che non può prescindere dalla conoscenza dei rischi relativi agli strumenti di supporto.

³⁵ Legge 23 settembre 2025, n. 132.

³⁶ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

4. 1. La posizione degli organismi rappresentativi di categoria

Del tema in oggetto si sono interessati numerosi Ordini professionali che hanno elaborato documenti afferenti alla categoria del soft law per guidare gli avvocati nell'utilizzo di tali strumenti innovativi. Il problema della responsabilità professionale preoccupa gli organi rappresentativi della categoria che per primi si sono adoperati in soccorso dei propri iscritti.

Un esempio su tutti è quello dell'Ordine degli Avvocati di Milano che ha elaborato la "Carta HOROS"³⁷ relativa ai principi per un uso consapevole dell'intelligenza artificiale in ambito forense.

La responsabilità dei giuristi è doppia: da una parte, rispondere a queste nuove esigenze di innovazione, dall'altra, garantire che la rivoluzione tecnologica non intacchi i fondamenti etici e deontologici della professione. Non possiamo permetterci di essere utenti passivi. È compito dei giuristi anticipare le possibili implicazioni giuridiche, etiche e sociali di tecnologie come l'AI, ponendo al centro il valore insostituibile della dignità umana e della tutela dei diritti fondamentali³⁸.

Emerge, in tali battute, l'esigenza di prevenire³⁹ le implicazioni giuridiche, etiche e sociali negative che possono derivare da un uso scorretto dell'intelligenza artificiale generativa. Si comprende come sia solo la centralità della decisione umana, il suo controllo di ultima istanza, a poter scongiurare possibili esiti negativi e la conseguente responsabilità professionale del soggetto inerte.

Tali considerazioni introduttive vengono poi riprese ed elaborate nei principi della Carta: il dovere di competenza⁴⁰, l'uso trasparente dell'intelligenza

³⁷ Pubblicazione a cura dell'Ordine degli Avvocati di Milano, dicembre 2024. In greco HOROS è il confine. Si chiamava così la pietra che segnava l'ultimo punto conosciuto. Il senso dell'HOROS per la cultura greca sta nella volontà di definire i confini, un tentativo di dare ordine al caos. Il concetto ben si sposa con l'idea fondante del nostro progetto: esprimere principi che possano delineare i confini d'uso dell'IA in ambito forense e proporre iniziative strutturate di alfabetizzazione. Abbiamo voluto quindi offrire al patrimonio comune una Carta dei Principi per l'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale generativa in ambito forense, con l'obiettivo di sviluppare un efficace modello di intervento per l'Avvocatura.

³⁸ Introduzione alla Carta Horos del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano Antonio La Lumia.

³⁹ Nella medesima introduzione, si rileva la necessità di prevenire gli eventuali esiti negativi enfatizzando la portata creativa e anticipatrice dell'opera del giurista: "Come giuristi, siamo chiamati a essere pionieri. Non possiamo limitarci ad adattarci passivamente all'evoluzione tecnologica, o peggio a rinnegarla: credo che il nostro compito sia quello di tracciare il percorso, definire i confini, creare un quadro di regole e valori che garantisca l'uso responsabile dell'AI."

⁴⁰ Principio numero 2 della Carta HOROS.

artificiale⁴¹ e la centralità della decisione umana⁴². Vengono quindi estese le norme del codice deontologico forense, mettendo in luce i rischi dovuti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che possono condurre alle violazioni delle norme sulla responsabilità professionale.

L'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un Breviario sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale⁴³ che riprende in larga parte quanto riportato nella Carta HOROS e lo integra con il coordinamento dettato dalla novella legislativa in materia. Appare di grande pregio il seguente passaggio introduttivo:

Nonostante l'elevato tecnicismo dei meccanismi di funzionamento dell'IA rischi di far percepire la materia come di esclusiva competenza degli "addetti ai lavori" non deve trascurarsi il fatto che anche i fruitori dei sistemi sono tenuti ad approcciare ogni strumento con consapevolezza e competenza, evitando di incorrere in negligenze evitabili.

Anche l'Ordine del Capoluogo piemontese evidenzia i doveri di competenza e la necessaria consapevolezza dei pericoli derivanti dall'utilizzo delle tecnologie dirompenti.

Il 2 ottobre 2025 il CCBE⁴⁴, di cui il Consiglio Nazionale Forense fa parte, ha pubblicato la sua guida⁴⁵ relativa all'utilizzo consapevole dell'IA. Il testo è particolarmente pregevole poiché, in pieno stile normativo eurounitario, presenta numerose definizioni nel preambolo, tra cui quella di "allucinazioni", evidenziandone le problematiche. In seguito, riporta gli obblighi professionali fondamentali indicando quello di verificare l'output della GenAI prima di utilizzarlo nel proprio lavoro, ponendo in risalto quindi il principio di competenza.

L'analisi di questi frammenti para normativi non può che avvalorare la tesi della responsabilità deontologica, individuando come gli stessi organi forensi abbiano avvertito il problema dell'uso generalizzato dell'intelligenza artificiale e delle sue allucinazioni. La retorica digitale (Moro 2021) viene esaltata e non demonizzata da tali Carte di principi; oltre ai pregi vengono però evidenziate anche le criticità, al fine di permettere al professionista di approcciarvisi in maniera consapevole e mai disincantata.

⁴¹ Principio numero 3 della Carta HOROS.

⁴² Principio numero 4 della Carta HOROS.

⁴³ Breviario Normativo sull'uso dell'IA. Ordine degli Avvocati di Torino, 13 dicembre 2025.

⁴⁴ Conseil des Barreaux Européens – Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa.

⁴⁵ Traduzione informale del testo originale a cura della delegazione del CNF presso il CCBE (<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/3593400/Guida+del+CCBE+sull%E2%80%99uso+dell%E2%80%99intelligenza+artificiale+generativa+da+parte+degli+avvocati.pdf/0fdee427-fb50-7e41-fbd6-5bae7acec75c?t=1763380452292>).

Gli ordini professionali mirano a proteggere gli avvocati da un utilizzo errato dei nuovi strumenti tecnologici, evitando che incorrano in responsabilità: vengono riconosciute le violazioni di carattere deontologico che affiorano dal mancato controllo dei risultati ottenuti dall'intelligenza artificiale.

5. Conclusioni

L'intelligenza artificiale è un concetto meno moderno rispetto a quanto l'immaginario collettivo possa pensare (Turing 1950), ma le sue manifestazioni più evidenti sono recentissime, spaziano in tutti i campi del sapere e informano molti aspetti della vita quotidiana. Tali innovazioni sono connotate da un'accelerazione dirompente (Christensen, Raynor e McDonald 2015) e la loro continua e rapida evoluzione verso la singolarità (Kurzweil 2005) rende complesso prevedere le applicazioni future.

Accanto a questo panorama dai contorni poco definiti si può sicuramente affermare che queste tecnologie di retorica digitale (Moro 2021) abbiano effettuato con forza il loro ingresso nel mondo forense (Markoff 2011). Hanno sicuramente accelerato le operazioni di ricerca delle fonti (Epstein e Martin 2014), semplificato la catalogazione delle informazioni e possono supportare la redazione dei testi.

Tutta questa innovazione presenta però numerosi profili problematici e quello di maggiore rilevanza riguarda sicuramente le allucinazioni; queste potranno sicuramente essere ridotte con l'affinamento degli algoritmi che stanno alla base delle tecnologie generative, ma non potranno mai essere eliminate del tutto. Va ricordato che il computer non può comprendere ciò che sta svolgendo quando elabora un'operazione attraverso il linguaggio simbolico della matematica, non potendo quindi emulare appieno il comportamento della mente umana: affiora l'incolmabile distanza tra sintassi e semantica, ossia tra struttura grammaticale del linguaggio e comprensione significativa delle operazioni combinatorie (Searle 1980).

Da queste riflessioni emerge come il calcolatore possa essere un valido supporto per il professionista, ma non possa sostituirsi ad esso: è solo il controllo umano che può garantire la veridicità e la certezza delle informazioni individuate. Questo assunto fa emergere quindi il profilo della responsabilità dell'avvocato che decida di avvalersi di tali strumenti senza essere consapevole rispetto ai loro rischi (dovere di competenza) e che ometta di operare le relative verifiche (dovere di diligenza).

Entrambe le componenti di tale responsabilità sono riportate negli articoli del Codice Deontologico Forense e questo permette di comprendere come la responsabilità professionale sia l'unico istituto giuridico in grado di sussumere tale fattispecie concreta. Le violazioni perpetrate dal mancato

adempimento di tali obblighi si scontrano con il principio di certezza del diritto e il principio del buon andamento della giustizia: hanno quindi carattere generale e vanno attenzionate.

Ad essere errato è il metodo del giurista che si rende protagonista di tali condotte, il quale deve pertanto essere sanzionato disciplinarmente; non può essere ritenuta sufficiente la sola responsabilità aquiliana da lite temeraria, vista la natura pubblicistica dell'oggetto in questione. L'utilizzo di tali tecnologie può sicuramente accelerare il lavoro del professionista, ma aumenta, e non riduce, la componente di rischio: la verifica delle fonti, secondo quanto previsto dai doveri di competenza e diligenza, rimane saldamente in capo al giurista umano.

Bibliografia

- Adam Tauman Kalai, Ofir Nachum, Santosh S. Vempala, Edwin Zhang. «Why language models hallucinate .» *OpenAI*. 5 Settembre 2025. <https://openai.com/it-IT/index/why-language-models-hallucinate/>.
- Alexy, Robert. *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*. Francoforte sul Meno: Surkamp, 1978.
- Bauman, Zygmunt. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press, 2000.
- Bertea, Stefano, e Claudio Sarra. «Dialectica del precedente. Appunti per una collocazione teorica dell'uso del precedente straniero.» *Ars interpretandi*, 2016: pp. 13-46.
- Bertea, Stefano, e Claudio Sarra. «Foreign Precedents in Judicial Argument: A Theoretical Account.» *European Journal of Legal Studies*, 2015: 140-179.
- Calamandrei, Piero. *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Firenze: Le Monnier, 1935.
- Cassese, Sabino. *I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*. Roma: Donzelli Editore, 2009.
- Cavalla, Francesco. *All'origine del diritto, al tramonto della legge*. Napoli: Jovene, 2011.
- Cavalla, Francesco. *L'origine e il diritto*. Milano: Franco Angeli, 2017.
- Cavalla, Francesco. «Topica e verità nel discorso giudiziale.» In *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, di Alarico Mariani Marini. Milano: Giuffrè, 2003.

- Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, e Pradyumna Chari. «State of AI in Business 2025.» *NANDA MIT*, July 2025.
- Christensen, Clayton M., Michael E. Raynor, e Rory McDonald. «What Is Disruptive Innovation?» *Harvard Business Review*, Ottobre 2015: 46-53.
- Crafa, Silvia. «Artificial intelligence and human dialogue.» *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 2019: 44-56.
- Di Cocco, Claudio, e Giovanni Sartor. *Temi di diritto dell'informatica*. Torino: Giappichelli, 2020.
- Epstein, Lee, e Andrew D. Martin. *An introduction to empirical legal research*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Faggin, Federico. *Irriducibile. La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura*. Milano: Mondadori, 2022.
- Floridi, Luciano. «Big Data and Their Epistemological Challenge.» *Philosophy & Technology*, 25 (2012): 435-437.
- Floridi, Luciano. *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2017.
- Fuselli, Stefano. «Metaverso e neurotecnologie: una ricognizione.» *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 2 (2023): 5-30.
- Grossi, Paolo. *L'Europa del diritto*. Roma: Laterza, 2016.
- Grossi, Paolo. *Percorsi nel giuridico pos-moderno*. Napoli: ESI, 2017.
- Jackowski, Araszkieicz. «First Global Report on the State of Artificial Intelligence in Legal Practice.» *LLI Whitepaper*, 2024.
- Khun, Thomas. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press, 1962.
- Kurzweil, Raymond. *The singularity is near. When humans transcend biology*. New York: Viking, 2005.
- Lazzaroli, Valeria, e Alberto Bozzo. «Quattro sentenze fantasma e un conto da 30.000 euro: quando l'uso acritico dell'IA entra in tribunale.» *Norme e Tributi Plus*, 5 Marzo 2026.
- Leibniz, Gottfried Wilhelm von. *Sulla scienza universale o calcolo filosofico, in Scritti di Logica*. Roma-Bari: Laterza, 1992.
- Lupoi, Alberto. «Il tramonto dell'informazione letterale, l'alba dell'informazione numerica?» *Rivista di diritto bancario*, 4 (2017): 1-8.
- Luzzati, Claudio. *La vaghezza delle norme: un'analisi del linguaggio giuridico*. Milano: Giuffrè, 1990.

- Markoff, John. «Armies of Expensive Lawyers, Replaced by Cheaper Software.» *The New York Times*, 4 March 2011.
- Mingardo, Letizia. *Giustizia digitale alternativa. Scenari e riflessioni critiche sulle online dispute resolution*. Padova: Primiceri, 2020.
- Moore, Gordon E. «Cramming more components onto integrated circuits.» *Electronics*, 38, 8, 1965.
- Moro, Paolo (a cura di). *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*. Milano: Franco Angeli, 2012.
- Moro, Paolo. «Algoritmi e pensiero giuridico. Antinomie e interazioni.» *MediaLaws - Rivista di diritto dei media*, 2 (2019): 11-22.
- Moro, Paolo. *Diritto Ibrido. Metodo del giurista e tecnologie dirompenti*. Milano: Mondadori Università, 2025.
- Moro, Paolo. «Intelligenza artificiale e professioni legali. La questione del metodo.» *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 1 (2019): 24-43.
- Moro, Paolo. «Intelligenza artificiale e tecnodiritto. Fondamenti etici ed innovazione legislativa.» In *Etica, diritto e tecnologia. Percorsi dell'informatica giuridica contemporanea.*, a cura di Paolo Moro. Milano: Franco Angeli, 2021.
- Moro, Paolo. *La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo. Con l'apologia di Socrate" di Platone*. Pordenone: Libreria al Segno Editrice, 2004.
- Moro, Paolo. *Topica digitale e ricerca del diritto. Metodologia e informatica giuridica nell'era dell'infosourcing*. Torino: Giappichelli, 2015.
- Moro, Paolo. «Topica Giuridica 2.0. Cultura e tecnologia della ricerca legale.» In *Etica, Diritto e Tecnologia. Percorsi dell'informatica giuridica contemporanea*, a cura di Paolo Moro, 79-107. Milano: Franco Angeli, 2021.
- Moro, Paolo. «Vir bonus dicendi peritus. L'etica dell'avvocato di valore.» In *Retorica e deontologia forense*, di Maurizio Manzin e Moro Paolo, 19-34. Milano: Giuffrè Editore, 2010.
- Moro, Paolo, e Claudio Sarra (a cura di). *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*. Milano: Franco Angeli, 2017.
- Moro, Paolo, e Claudio Sarra (a cura di). *Positività e Giurisprudenza. Teoria e prassi nella formazione giudiziale del diritto*. Milano: Franco Angeli, 2012.
- Perelman, Chaïm, e Lucie Olbrechts-Tyteca. *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*. Torino: Einaudi, 1966.

- Perlman, Andrew M. «The Legal Ethics of Generative AI.» *Suffolk University Law Review*, 2024: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4735389.
- Radford, Alec, Jeffrey Wu, Rewon Child, David Luan, Dario Amodei, e Ilya Sutskever. «Language Models are Unsupervised Multitask Learners.» *OpenAI.com*. 2019. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Reggio, Federico. *Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito civile: una prospettiva filosofico-metodologica*. Padova: Cleup, 2017.
- Rocchi, Giovanni. «AI e “allucinazioni”: il TAR Milano rimette gli atti all’Ordine per violazione dei doveri di lealtà e probità.» *Norme & Tributi Plus Diritto*, 27 Ottobre 2025.
- Ruffolo, Ugo. «Il problema della “personalità elettronica”.» *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 1 (2020): 75-88.
- Sarra, Claudio. «Cyberethics e deontologia forense.» In *Etica, Informatica, Diritto*, di Paolo Moro, 131-151. Milano: Franco Angeli, 2008.
- Sarra, Claudio. «Datificazione ed ingegneria del simbolico.» In *Soglie reali, confini virtuali. Saggi a margine dei seminari virtuali di Journal of Ethics and Legal Technologies*, di Claudio Sarra e Federico Reggio, 151-173. Padova: Primiceri, 2022.
- Sarra, Claudio. «Cattivi argomenti e Fallacie.» *Diritto e Formazione*, Maggio 2005: 1225-1236.
- Sarra, Claudio. *Diritto e ordine. Riflessioni sul sistema delle fonti e la sua crisi*. Padova: Cleup, 2012.
- Sarra, Claudio. «Il potere normativo del Consiglio Nazionale Forense in un recente sviluppo giurisprudenziale. Prime riflessioni per una rivisitazione necessaria del problema.» *Diritto&Questioni pubbliche*, Agosto 2008: 167-195.
- Sarra, Claudio. «Lost in Translation. Dogmatic, Methodological and Philosophical Issues of Contractual Automation.» In *A Contemporary Anthology of Law*, di David Arie Frenkel, 109-136. Atene: ATINER, 2022.
- Sarra, Claudio, e Federico Reggio. *Diritto, Metodologia giuridica e composizione del conflitto*. Padova : Primiceri, 2020.

- Sarra, Claudio, e Valentina Billa. «Decisione automatizzata e diritto di difesa: il ruolo degli avvocati.» *Altalex.com*, 20 Gennaio 2020.
- Sartor, Giovanni. *L'intelligenza artificiale e il diritto*. Torino: Giappichelli, 2022.
- Sartor, Giovanni. «Una nuova logica giuridica per l'argomentazione telematica?» *Scrittura e diritto*, 2000, Milano, Giuffrè.
- Satta, Salvatore. *Il mito del processo*. Milano: Adelphi, 1994.
- Scarcella, Mike. «Us appeals courts fines lawyers \$30,000 in latest AI-related sanction.» *Reuters*, 16 Marzo 2026: <https://www.reuters.com/legal/litigation/us-appeals-court-fines-lawyers-30000-latest-ai-related-sanction-2026-03-16/>.
- Searle, John Rogers. «Minds, brains, and programs.» *Behavioral and Brain Sciences*, 1980: 417-457.
- Shannon, Claude Elwood. «A Mathematical Theory of Communication.» *Bell System Technical Journal*, vol. 27, luglio-ottobre 1948: 379-423, 623-656.
- Sommaggio, Paolo. *Contraddittorio, giudizio, mediazione. La danza del demone mediano*. Milano: Franco Angeli, 2012.
- Susskind, Richard. *Online Courts and The Future of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Susskind, Richard. *Tomorrow's lawyers. An introduction to your future*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Turing, Alan. «Computing Machinery and Intelligence.» *Mind*, 1950: 433 - 460.
- Venkit, Pranav Narayanan, Philippe Laban, Yilun Zhou, Kung-Hsiang Huang, Yixin Mao, e Wu Chien-Sheng. «Auditing Deep Research AI Systems for Tracking Reliability Across Citations and Evidence.» *Arxiv, Cornell University*, 2025.
- Viehweg, Theodor. *Topik und Jurisprudenz*. Munchen: Beck, 1953.
- Walton, Douglas, Fabrizio Macagno, e Giovanni Sartor. *Statutory Interpretation. Pragmatics and Argumentation*. Cambridge University Press, 2021.
- Wiener, Norbert. *Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine*. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1948.
- Wittgenstein, Ludwig. *Vermischte Bemerkungen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977.